



TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 2/12/2010, osserva quanto segue.

a) Nella presente controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, risulta *per tabulas* che l'opponente, evocando in giudizio il convenuto, ha indicato l'udienza di comparizione nel rispetto del termine ordinario di novanta giorni; ed ha poi iscritto la causa a ruolo entro il termine ordinario di dieci giorni dalla notifica, pur se dopo il termine abbreviato di cinque giorni.

Ciò detto, parte opposta, riportandosi al tenore della motivazione della recente Cass. Sez. Un. n. 19246/2010, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro cinque giorni dalla notifica.

Resiste l'opponente, invocando il pacifico insegnamento giurisprudenziale precedente alla pronuncia citata, e, se del caso, instando per la rimessione in termini.

Le parti, a ciò invitate dal Giudice al fine di prendere posizione sulla tematica, hanno depositato memorie scritte.

b) Lo scrutinio della questione sottoposta all'esame del Giudice, non può che muovere dall'analisi del dato normativo.

Quattro, in particolare, sono le norme che qui rilevano:

- l'art. 165 c.p.c., che prescrive come "*l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio*";
- l'art. 163 bis commi 1 e 2 c.p.c., il cui tenore è che "*tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma*";
- l'art. 645 comma 2 c.p.c., secondo il quale "*in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà*";
- l'art. 647 comma 1 c.p.c., che recita come "*se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo*".

Ciò detto, sulla base del non inequivoco dato normativo, possono formularsi almeno tre ricostruzioni teoriche, effettivamente tutte e tre propugnate a livello di Dottrina o Giurisprudenza, circa il termine di iscrizione a ruolo nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, può predicarsi che:

- l'opponente deve in ogni caso iscrivere la causa a ruolo entro il termine abbreviato di cinque giorni, sul presupposto che il precetto di cui all'art. 645 comma 2 c.p.c., a tenore del quale "*i termini di comparizione sono ridotti a metà*", esprime un principio generale di dimidiazione di tutti i termini processuali, non limitato quindi ai termini di 'comparizione' ma esteso anche ai termini di 'costituzione';
- l'opponente non deve mai iscrivere la causa a ruolo entro il termine abbreviato, ma solo nel termine ordinario, sul presupposto che, per un verso, il precetto del vigente articolo 645 comma 2 c.p.c. si riferisce ai soli termini di 'comparizione', che non possono essere confusi con quelli di 'costituzione', così come invece previsto nella formulazione originaria del Codice del 1942; e che, per altro verso, l'abbreviazione dei termini per l'iscrizione a ruolo, secondo il precetto dell'art. 165 c.p.c., è disposta solo nel caso di "*abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis*", *id est* di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, non anche nel caso di abbreviazione dei termini *ex art. 645 comma 2 c.p.c.*, *id est* di libera scelta della parte;
- l'opponente deve iscrivere la causa a ruolo entro il termine abbreviato di cinque giorni, solo nel caso in cui, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 645 comma 2 c.p.c., evochi in giudizio il convenuto per una udienza di comparizione in un termine abbreviato rispetto a quello ordinario; mentre può iscrivere la causa a ruolo nel termine ordinario di dieci giorni, laddove citi a comparire nel rispetto del termine ordinario di novanta giorni.

La questione interpretativa, lungi dall'esaurirsi in un mero profilo di inquadramento dogmatico, ha in tutta evidenza una rilevantissima conseguenza pratica. Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la tardiva costituzione dell'opponente va parificata alla sua mancata costituzione (cioè che peraltro contesta parte della Dottrina in quanto non aderente al dato letterale della norma, atteso che l'articolo 647 comma 1 c.p.c. sembra riferire la sanzione dell'improcedibilità alla sola mancata costituzione dell'opponente, non anche alla sua tardiva costituzione).

Consegue che, sempre secondo la pacifica tesi giurisprudenziale, indipendentemente dalla tempestiva costituzione del convenuto ed in deroga quindi al principio esposto per il processo ordinario dall'art. 171 comma 2 c.p.c., l'opposizione va dichiarata improcedibile, con esecutorietà e passaggio in giudicato del decreto *ex art. 647 comma 1 c.p.c.*, laddove l'opponente abbia tardivamente iscritto la causa a ruolo (Cass. n. 19246/2010, Cass. n. 16117/2006, Cass. n. 15727/2006, Cass. n. 5039/2005, Cass. n. 17915/2004, Cass. n. 10116/2004, Cass. n. 849/2000, Cass. n. 6304/1999, Cass. n. 849/1999, Cass. n. 12044/1998, Cass. n. 3316/1998, Cass. n. 9684/1992, Cass. n. 2707/1990, Cass. n. 3355/1987, Cass. n. 1375/1980, Cass. n. 652/1978, Cass. n. 3286/1971, Cass. n. 3030/1969, Cass. n. 3231/1963, Cass. n. 3417/1962, 2636/1962, Cass. n. 761/1960, Cass. n. 2862/1958, Cass. n. 2488/1957, Cass. n. 3128/1956).

L'improcedibilità va poi rilevata d'ufficio dal Giudice (Cass. n. 2702/1990).

c) Ciò detto, va evidenziato che, con una giurisprudenza cinquantacinquennale iniziata sin dalla risalente Cass. n. 3053/1955 e mai disattesa fino al 2010, la Suprema Corte ha sempre aderito al terzo degli orientamenti sopra indicati.

In particolare, il costante insegnamento della Cassazione muove dalla considerazione che la riduzione dei termini di comparizione alla metà prevista dall'art. 645 comma 2 c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riveste carattere meramente facoltativo, e l'opponente può quindi, anziché avvalersi di tale disposizione, assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione od anche uno maggiore.

Ove però l'attore-opponente, avvalendosi della facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 645 comma 2 c.p.c., assegni all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario *ex art. 163 bis comma 1 c.p.c.*, si determina l'automatico parallelo dimezzamento

del termine di costituzione ai sensi dell'art. 165 c.p.c., norma alla cui inosservanza consegue l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 647 comma 1 c.p.c. E tale effetto si verifica anche laddove la concessione di un termine per la costituzione inferiore a quello ordinario, sia dipesa da errore o scelta inconsapevole, posto che la citazione a comparire in un termine inferiore a quello ordinario comporta necessariamente l'utilizzo della facoltà di dimidiazione dei termini di comparizione ex art. 645 comma 2 c.p.c., e consegue automaticamente al fatto oggettivo della concessione di un termine abbreviato.

Consegue che, qualora l'opponente si avvalga della facoltà di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645 comma 2 c.p.c. -e solo in tale caso- anche il termine a lui assegnato per la costituzione ex art. 165 c.p.c. viene ridotto della metà (principio ribadito, come detto, sin da Cass. n. 3053/1955; tra le più recenti, cfr. Cass. n. 11436/2009, Cass. n. 18942/2006, Cass. n. 17915/2004, Cass. n. 16332/2002, Cass. n. 14017/2002, Cass. n. 3752/2001, Cass. n. 12044/1998, Cass. n. 3316/1998, Cass. n. 2460/1995, Cass. n. 3355/1987).

La tesi, poi, è stata avallata anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 645 e 165 c.p.c., anche con riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevedono la riduzione della metà del termine di costituzione per l'opponente, nel caso egli si avvalga della dimidiazione dei termini di comparizione, ciò che è stato considerato diritto vivente (Corte Cost. nn. 163/2010, 230/2009, 407/2008, 249/2008, 18/2008, 154/2005, 107/2004, 18/2002, 239/2000, 230/2000).

d) Su tale consolidato panorama giurisprudenziale, è intervenuta, in modo oggettivamente del tutto inaspettato, la pronuncia di Cass. Sez. Un. n. 19246/2010 (est. Salmè).

Pare utile osservare che le Sezioni Unite non sono state adite per comporre un contrasto giurisprudenziale, del tutto insussistente in ragione di quanto detto, ma sono state investite in ragione di una "questione di massima di particolare importanza" ex art. 374 comma 2 c.p.c. Invero, la Prima Sezione, pur dando atto dell'esistenza di un orientamento consolidato e coincidente con il terzo dei tre sopra riassunti, auspicava un intervento correttivo delle Sezioni Unite nel senso più liberale per l'opponente, e cioè nel senso di ritenere mai dimidiati i termini per la costituzione, neppure nel caso di concessione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, in buona sostanza riportandosi al secondo dei tre orientamenti di cui sopra.

Invece, le Sezioni Unite hanno dapprima ribadito il proprio pregresso insegnamento ("non vi sono ragioni per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione"); ma poi, in un *obiter dictum*, hanno di fatto aderito alla prima delle tre tesi sopra indicate ("esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini per comparire siano ridotti della metà; nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, terzo comma"), giungendo alla conclusione esattamente opposta a quella invocata dall'ordinanza di rimessione.

Pertanto, a fronte di un consolidato orientamento che ritiene la necessità per l'opponente di iscriverne la causa a ruolo nei termini abbreviati solo in caso di citazione con termini a comparire abbreviati, ed a fronte di un'ordinanza di rimessione che invita le Sezioni

Unite a ritenere che in ogni caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'iscrizione a ruolo debba essere fatta nei termini ordinari, le Sezioni Unite, con un *obiter dictum*, hanno ritenuto che l'iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo vada sempre e comunque posta in essere nei termini abbreviati, anche nel caso in cui l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine a comparire pari o superiore a quello legale.

Non vi è chi non veda come, diversamente da quanto osservato dalle Sezioni Unite, non si tratti certo di una "puntualizzazione", bensì di una vera e propria rivoluzione interpretativa.

e) E' del tutto prevedibile che, in ragione della pronuncia in esame ed al fine di conformarsi al precedente di legittimità per prudenzialmente evitare eccezioni di rito, nell'immediato futuro gli opposenti provvederanno comunque ad iscrivere la causa a ruolo nel termine abbreviato di cinque giorni.

Si pone però, ora e nell'immediatezza, il problema di verificare quale sia la sorte dei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo già pendenti, in cui l'opponente che abbia assegnato all'opposto un termine a comparire pari o superiore a quello previsto dall'art. 163 *bis* c.p.c., si sia costituito oltre il termine dimidiato di cinque giorni, ma entro quello ordinario di dieci giorni.

E' infatti evidente che l'applicazione della *regola iuris*, enunciata dalle Sezioni Unite, anche ai procedimenti pendenti, comporterebbe l'improcedibilità degli stessi a seguito di un mutamento giurisprudenziale avvenuto dopo l'inizio della lite, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con un elementare principio di ragionevolezza, anche con l'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'Uomo (da ultimo, cfr. Cocchiarella contro Italia 29/3/2006) e con quelli della Corte di Giustizia (da ultimo, cfr. Danone contro Commissione 8/2/2007).

Ciò detto, la totalità dei provvedimenti della giurisprudenza di merito finora editi, ha, senza eccezione alcuna, ritenuto di non applicare il principio enunciato dalle Sezioni Unite alle controversie pendenti, ed ha quindi ritenuto di non colpire con la pronuncia di improcedibilità le opposizioni iscritte a ruolo dopo il termine di cinque giorni e prima del termine di dieci giorni, laddove la citazione sia stata effettuata nel rispetto dei termini ordinari a comparire.

Ferma restando la pacifica condivisione di tale approdo interpretativo, sono tre le soluzioni ermeneutiche seguite per giungere alla conclusione dell'inapplicabilità, quantomeno ai procedimenti pendenti, del *dictum* di Cass. Sez. Un. n. 19246/2010.

In particolare:

1. Una tesi ha ritenuto radicalmente inapplicabile l'insegnamento delle Sezioni Unite in ordine alla pretesa generale applicazione del termine dimidiato per l'iscrizione a ruolo in ogni procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dal fatto che la citazione sia stata o meno effettuata nel rispetto dei termini ordinari di comparizione.

Si è in particolare evidenziato che la *ratio* della decisione è stata fondata dalla Corte sulla pretesa necessità di rendere possibile una celere trattazione dei procedimenti; ma che tale *ratio* è in realtà del tutto insussistente, posto che non è dato comprendere quale spinta acceleratoria alla trattazione dell'opposizione possa costituire la concessione all'opponente di un minor termine per la sua costituzione in giudizio, atteso che detta accelerazione dipende esclusivamente dalla riduzione del termine a comparire, e non certo dalla riduzione del termine per l'iscrizione a ruolo.

L'intrinseca debolezza della motivazione utilizzata dalle Sezioni Unite, deve così portare a disattendere l'insegnamento delle stesse.

Invero, per un verso, "nell'ordinamento giuridico italiano le decisioni del giudice di legittimità non assumono un decisivo valore vincolante, posto che l'esercizio nomofilattico è demandato all'efficacia meramente persuasiva del precedente e dunque

alla plausibilità dell'orientamento in esso espresso", non avendo dette sentenze "valore vincolante paragonabile allo *ius superveniens*" (cfr. Trib. Padova ord. 21/10/2010, Pres. Paola est. Di Francesco) e non essendo previsto dall'ordinamento il principio dello *stare decisis*, proprio perché le sentenze della Suprema Corte "non vincolano le corti di merito eccezion fatta per il Giudice del rinvio ex art. 284 comma 2 c.p.c." (Trib. Verona ord. 14/11/2010 est. Mirenda), nessuna persuasività può essere riconosciuta alla sentenza in esame.

Per altro verso ed in ogni caso, un'interpretazione dell'art. 645 comma 2 così penalizzante per l'opponente, necessiterebbe, da parte della Suprema Corte, di una pronuncia ben diversa rispetto a quella consistente in un mero *obiter dictum* estraneo alla *causa decidendi* e che non concorre ad enucleare la regola di diritto.

Per tali motivi, non vi è ragione per discostarsi dall'indirizzo costantemente seguito dai giudici di legittimità fino alla citata recente pronuncia delle Sezioni Unite (oltre ai già citati Tribb. Padova e Verona, cfr. altresì Trib. Roma sent. 29/10/2010 n. 21464 est. Battisti, Trib. Udine ord. 30/10/2010 est. Giacomelli, Trib. Milano sent. 3/11/2010 n. 19246 est. Gattari, Trib. Catanzaro ord. 4/11/2010 est. Damiani, Trib. Milano sent. 24/11/2011 n. 3101 e 27/11/2011 n. 3102, est. Giani).

Altra tesi, esposta per la prima volta e con straordinaria ricchezza argomentativa dalle sentenze di Trib. Varese 8/10/2010 n. 1274 e 11/10/2010 est. Buffone, ritiene invece l'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite condivisibile nel merito ma inapplicabile retroattivamente.

Si argomenta infatti che, nel caso di mutamento di un'interpretazione del tutto consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall'*overruling*, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa.

Pertanto, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie, che garantiscono il diritto ad un giusto processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio giurisprudenziale di nuovo conio: infatti, anche in materia processuale deve essere data tutela al diritto vivente, alla stregua di quanto accade per lo *ius superveniens* del diritto positivo, governato dal principio del *tempus regit actum* (cfr. Trib. Varese 8/10/2010 est. Buffone, Trib. Milano ord. 7/10/2010 est. Cosentini, Trib. Milano sez. distaccata Rho ord. 15/10/2010 est. Gori, Trib. Latina sent. 19/10/2010 est. Menichetti, Trib. S. Angelo dei Lombardi sent. 20/10/2010 n. 625 e 3/11/2010 est. Levita).

3. Una terza ricostruzione, per evitare la declaratoria di improcedibilità e sanare la costituzione tardiva, invoca invece l'esistenza di un errore scusabile che consente la rimessione in termine ex artt. 184 bis-153 c.p.c., ciò che secondo la più recente giurisprudenza è possibile anche in assenza di istanza di parte (Cass. Sez. Un. nn. 15811/2010 e 14627/2010).

In particolare, si argomenta che, anche alla luce del principio costituzionale del giusto processo codificato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU, l'errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva.

Tanto però si verifica non già in ragione dell'inefficacia retroattiva della pronuncia della Cassazione sul rito, posto che ciò logicamente postulerebbe, in linea generale, il carattere

costitutivo e vincolante delle pronunzie delle Corti Superiori; e posto che, invece, detto principio non opera nel nostro ordinamento, ove ogni giudice è libero di interpretare secondo la propria discrezionalità la disposizione di legge, anche discostandosi, motivatamente, dalle posizioni della Suprema Corte. Ma si verifica piuttosto grazie alla rimessione in termini alla luce del novellato articolo 153 comma 2 c.p.c. o dell'articolo 184 bis c.p.c. *ratione temporis* vigente (Trib. Udine sent. 1/10/2010 est. Zuliani, Trib. Livorno sez. distaccata Portoferraio ord. 1/10/2010 est. Marino, Trib. Bari ord. 4/10/2010 est. Scoditti, Trib. Torino ord. 11/10/2010 est. Liberati, Trib. Tivoli sent. n. 1400 del 12/10/2010 est. Scarafoni, Trib. Pavia ord. 15/10/2010 est. Balba, Trib. Velletri sent. 15/10/2010 est. Cataldi, Trib. Biella sent. 19/10/2010 n. 19246/2010 est. Reggiani, Trib. Marsala ord. 20/10/2010 est. Lupia, Trib. Macerata sent. 22/10/2010, Trib. Torino ord. 28/10/2010 est. Di Capua, Trib. Arezzo sezione Sansepolcro sent. 29/10/2010).

Come detto, poi, per un verso alla rimessione in termini non osta neppure la mancanza dell'istanza di parte, dovendo essa essere disposta anche d'ufficio; e per altro verso, l'ambito operativo della rimessione in termini assume carattere generale e va riferito anche alle situazioni esterne e precedenti al giudizio, quali appunto l'iscrizione a ruolo, ciò che per le controversie assoggettate al regime della L. n. 69/2009 e successive al 4/7/2009, quali la presente, deriva direttamente e pacificamente dalla collocazione sistematica dell'art. 153 c.p.c., mentre per le controversie precedenti deriva da una nuova ed ampliativa interpretazione dell'art. 184 bis c.p.c. *ratione temporis* vigente (Cass. Sez. Un. nn. 14627/2010 e 15809/2010).

f) A tale ultimo e finora maggioritario orientamento, questo Tribunale intende prestare adesione, così come anche emerso dall'unanime opinione espressa dai magistrati della sezione civile nell'ultima riunione ex art. 47 quater O.G.

Invero, nella fattispecie in esame ricorrono tutti gli elementi per la rimessione in termini, ovvero:

- un consolidato orientamento giurisprudenziale ultradecennale, che ha generato il legittimo affidamento dell'opponente sulla ritualità della costituzione entro i dieci giorni;
- il mutamento di orientamento interpretativo del giudice di legittimità;
- la conseguente natura scusabile dell'errore, imputabile esclusivamente all'adesione, da parte dell'opponente, all'orientamento corrente all'epoca della costituzione in giudizio;
- l'evidenza oggettiva dell'errore scusabile e la conseguente superfluità dell'apposita istanza del'opponente, peraltro presente nel caso che qui occupa.

D'altronde, nelle stesse motivazioni di Cass. Sez. Un. n. 14627/2010 e 15818/2010, si insegna che la rimessione in termini viene presa in considerazione "*nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia, coesistente alla garanzia costituzionale dell'effettività della tutela processuale, che vede nel rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore indotto dalla stessa giurisprudenza precedente*". Diversamente opinando, secondo lo stesso giudizio della Cassazione si avrebbe un "*cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all'arbitro del potere-dovere di giudicare dell'atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell'atto di impugnazione*".

Peraltro, al fine di ottenere il risultato costituzionalmente necessario della tutela di chi ha fatto affidamento su una *regola iuris* pacifica, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la

possibilità di compiere l'atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; ma, nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, pur se tardivamente secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l'adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando la sanzione processuale alla parte che in buona fede lo abbia compiuto, ed evitando ad entrambe le parti la regressione del processo e l'invalidazione *ex post* di tutti gli altri atti del giudizio, esito che sarebbe a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio (cfr. Trib. Velletri 15/10/2010 est. Cataldi).

Né può opinarsi che ciò contrasterebbe con il principio di parità delle armi processuali, il quale postula la regressione del procedimento solo allorquando si è in presenza di una rimessione avente ad oggetto attività processuale che comporti innovazioni allegatorie o probatorie; ma non anche allorquando la rimessione riguarda esclusivamente l'individuazione del termine per l'iscrizione a ruolo, *id est* un'attività che non innova in alcun modo il complesso allegatorio o probatorio esistente.

La rimessione, allora, può realizzarsi ritenendo tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'opponente e consentendo al giudizio di raggiungere la sua naturale definizione nel merito. Con la conseguenza che, all'applicazione ai casi di specie di tale istituto, non osta il timore che il medesimo determini una regressione *in toto* del processo, già istruito, alla sua fase iniziale, identificata nella costituzione in giudizio delle parti (Trib. Marsala 20/10/2010 est. Lupia).

g) In ragione di tutto quanto sopra, parte opponente deve essere rimessa in termine *ex art.* 153 c.p.c. ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo, la quale, essendo già avvenuta, deve quindi essere considerata tempestivamente effettuata ora per allora.

Va poi disposto rinvio all'udienza del 1/3/2010 ore 12,45, onde decidere, in contraddittorio con le parti, in ordine alle richieste istruttorie ed all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

P.Q.M.

- visto l'art. 153 c.p.c., rimette l'opponente in termini ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo, già avvenuta e quindi da considerarsi tempestivamente effettuata;
- rinvia all'udienza del 1/3/2011 ore 12,45 onde decidere sulle richieste istruttorie e sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.

Piacenza, 2/12/2010

Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini